



COMUNICATO UFFICIALE N.143 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 112/AA al N. 114/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo FIORENTINI e della società A.S.D. SAVIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO FIORENTINI, Rappresentante legale della società A.S.D. SAVIO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C., s/s 19/20 del 02/07/19 ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, per aver quest'ultima organizzato Raduni per giovani calciatori (ovvero eventi con fini promozionali della scuola calcio del club rivolti ai nati dal 2007 al 2009), da svolgersi nelle giornate del 1, 2, 4 e 5 luglio 2019 (presso il centro sportivo "RAIMONDO VIANELLO" sito in Roma in Via Norma, 9) senza aver dapprima provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente;

A.S.D. SAVIO S.R.L., per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili al Sig. Paolo FIORENTINI, nella propria ricordata qualità all'epoca dei fatti di legale rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo FIORENTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAVIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Paolo FIORENTINI e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1338 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Adrian RICCHIUTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADRIAN RICCHIUTI, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.33, comma, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art.40, commi 1 d 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art.38 comma 1 delle NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, ancorché tesserato quale calciatore per la società FIORITA 1967, partecipante al campionato Sammarinese II, ed appartenente alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), svolto attività (referente tecnico) non meglio specificata, e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società RIMINI FOOTBALL CLUB SRL, partecipante al campionato di Serie C, girone B, senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig. Adrian RICCHIUTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Adrian RICCHIUTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1475 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Daniele BRACCHETTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE BRACCHETTI, allenatore di calcio a cinque non tesserato per alcuna società all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38 delle NOIF, nonché agli artt. 33, 35 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto l'attività di dirigente accompagnatore della squadra categoria Pulcini della A.S.D. VJS VELLETRI, in occasione del "Trofeo Internazionale Gubbio Cup 2019" che si è svolto a Gubbio dal 25 al 28 aprile 2018, in assenza di regolare tesseramento e, comunque, di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele BRACCHETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Daniele BRACCHETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina